

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Città Metropolitana di Roma Capitale

SEDE, Viale E. Ferri n.65
C.A.P. – 00040
Partita I.V.A. 00975471004



Settore LL.PP. - Ambiente
Codice Fiscale 01238260580
Email: protocollo@comune.roccadipapa.rm.it
Pec: protocollo@pec-comuneroccadipapa.it

ORDINANZA N. 43

PROT. N. 14502

Oggetto : Disposizioni per taglio vegetazione erbacea c/o arbustiva che fuoriesce dalle abitazioni e invade la sede stradale, la pulizia e il mantenimento dei terreni, pulizia dei fossi e cunette delle corti e dei giardini degli immobili nel territorio comunale.

IL Responsabile del Settore LL.PP. – Ambiente

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*) e s.m.i.;

Vista la Legge 15 maggio 1997 n°127 (*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo – Bassanini-bis*);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (*Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento Locale – TUEL*) ed in particolare gli Artt.li 7 - 7 bis, 107 e 109 comma 2;

Visto l'art. 117 del D.Lgs n. 112 del 31.03.1998 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*);

Visto l'art.37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di parte delle pubbliche amministrazioni*);

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n°152 (*Norme in materia ambientale*) e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada) limitatamente all'art. 29 comma 1;

Vista la legge 21 novembre 2000, n.353 e s.m.i.;

Visto il Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana ed in particolare gli artt. 50 – 76 e 77;

Visto il Regolamento comunale per la gestione e tutela delle essenze arboree presenti sul territorio comunale ed in particolare il combinato disposto degli Artt.li 3 comma 2 e 13 comma 1;

Attesa la propria competenza in attuazione del Decreto Sindacale n .6 del 01/03/2021 e successivo Decreto n.12 del 03.11.2021 con la quale è stato conferito l'incarico del Responsabile del Settore LL.PP Ambiente al sottoscritto Giuseppe Belligno.

Premesso che:

- l'incuria delle siepi, rovi, arbusti e alberi radicati nelle proprietà private che confinano con strade comunali, vicinali, piazze, marciapiedi, parcheggi, aree pubbliche o di uso pubblico, costituiscono pericolo per l'incolumità dei pedoni e a quanti transitano con veicoli a motore;
- l'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada), prevede da parte dei proprietari frontisti delle strade l'obbligo di non far sporgere piante, siepi e vegetazione sulla strada stessa in quanto lo stesso dispone che:

"1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria.

2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 125,19 ad € 500,76.

4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI."

- i terreni e le aree a verde che risultano incustodite e/o in stato di abbandono con evidente presenza di sterpaglie, rovi, erbe infestanti, ramaglie e/o depositi di materiali, dove possono albergare animali e insetti che possano essere veicolo di infezioni, possono costituire situazioni di pericolo, per la salute, l'igiene pubblica e privata e possono essere a rischio di possibili incendi;
- le alberature private che sono radicate a confine con le strade pubbliche o con altre proprietà private, che risultino impiantate a ridosso di muri di confine, di cigli stradali, di scarpate fossi o pendii in generale o che siano inclinate o che siano state attaccate da agenti patogeni o che per loro natura ne risulti compromesso lo stato vegetativo o che risultino secche anche se in modo parziale o siano in precaria stabilità o con l'apparato radicale scoperto, possono essere causa di potenziale pericolo per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità in caso di schianto a terra;
- che è proibita ogni modifica ed alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, poiché la loro costruzione o coattivo funzionamento potrebbe rappresentare causa di tracimazione delle acque sulle sedi stradali e situazioni di rischio dovuto al ristagno delle acque stesse
- Il Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 28/05/2013, obbliga i proprietari, affittuari e/o possessori a qualsiasi titolo detengano il bene, alla pulizia dei terreni qualunque sia la loro destinazione urbanistica. Chiunque viola le disposizioni di quanto previsto dall'art.50 del citato Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa da € 65,00 a € 450,00 per il comma 1° da € 55,00 a € 400,00 per il comma 2° e da € 80,00 a 500,00 per il comma 4° secondo quanto stabilito dal successivo art.77 lettere gg), hh), ii);
- in relazione alla necessità d'interventi di prevenzione volti a garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e/o a superare situazioni di incuria, di degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, è possibile imporre ai cittadini determinati comportamenti ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (*T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*);
- il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare il combinato disposto degli articoli 107 e 109 comma 2, prevede che: in mancanza di dirigenti in pianta organica la competenza in materia di gestione, compresa l'assunzione di impegni di spesa, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai Responsabili di Settore;

Ciò premesso:

- preso atto dello stato d'incuria in cui versano molti terreni del territorio comunale, con particolare riferimento a quelli prospicienti la pubblica via dove la vegetazione invade la sede stradale, delle alberature private prospicienti la via pubblica e ravvisata la necessità di garantire il decoro urbano, la salubrità dell'ambiente, preservare la sicurezza della circolazione stradale, prevenire le eventuali possibili cause di innesto di incendi anche di carattere doloso, la salute e l'igiene pubblica, l'incolumità delle persone e delle cose, si ritiene necessario intervenire ai fini della prevenzione di quanto sopra elencato tramite lo strumento dell'ordinanza rivolta agli interessati;

ORDINA

- A tutti i proprietari, affittuari e/o possessori a che qualsiasi titolo detengano terreni, giardini o aree verdi, aree di pertinenza delle abitazioni etc., con particolare riferimento alle situazioni dove la vegetazione invade la sede stradale o spazi pubblici o che abbiano radicate alberature a confine con altre proprietà private o con strade pubbliche, di provvedere **entro e non oltre il 13 giugno 2022**:

1) AL TAGLIO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA E/O ARBUSTIVA CHE:

- fuoriesce dalle recinzioni, invade le strade comunali, vicinali, parcheggi, marciapiedi, aree di uso pubblico o di pubblico passaggio;
- occulta la segnaletica stradale;
- crea problemi di visibilità e di passaggio alla circolazione pedonale e veicolare;

2) ALLA PULIZIA DEI TERRENI CHE:

- sono invasi da vegetazione spontanea erbe infestanti rovi etc., quale fonte e/o propagazione di eventuali incendi;
- interfacciano con edifici e/o strutture adibite a civile abitazione, magazzini, autorimesse, attività artigianali etc. con presenza di attività antropiche confinanti o limitrofe;
- vengano utilizzati come deposito di materiali di qualsiasi genere e natura, dove possono albergare e nidificare animali e insetti che possano essere veicolo di infezioni;
- ubicati a ridosso di fabbricati adibiti a civile abitazione e/o nel centro abitato non garantiscano situazioni di decoro urbano o vi sia presenza di piante infestanti che possano compromettere lo stato di salute a persone allergiche, con particolare riferimento alla *Paretaria Officinalis*;

3) ALLA POTATURA DEGLI ALBERI CHE:

- hanno rami secchi e/o spezzati dalle intemperie o che presentano fruttificazioni di qualsiasi tipo che possono cadere sulla pubblica via o su aree pubbliche con particolare riferimento ai pini domestici (*Pinus Pinea*) i cui frutti sono costituiti da grandi pigne che cadendo possono arrecare grave danno a persone e cose;

- le ramificazioni si protendono verso finestre balconi e/o comunque arrecano danno ai fondi limitrofi;
- 4) ALLA VERIFICA, ATTRAVERSO TECNICO QUALIFICATO ED ABILITATO DI TUTTI GLI ALBERI PRIVATI CHE:
 - risultino radicati a ridosso di muri, di cigli stradali, di scarpate, fossi, pendii, fortemente inclinate etc., che siano in precario stato di stabilità, o che siano stati fortemente attaccati da agenti patogeni per i quali ne risulti ormai compromesso lo stato vegetativo, che siano morte in piedi o in stato di pericolo incombente per possibile schianto a terra;
- 5) A RICHIEDERE, SECONDO LE RISULTANZE DELLA PERIZIA DEL TECNICO QUALIFICATO:
 - la necessaria autorizzazione all'abbattimento dell'albero e il relativo nulla osta del Parco Regionale provvedendo alla sostituzione di quello abbattuto con altro di specie autoctona tra quelle ammesse ed elencate dall'Ente Parco;
- 6) ALLA RIMOZIONE NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE DEI RESIDUI DERIVANTI DALLE OPERAZIONI DI CUI SOPRA;
- 7) AD EFFETTUARE DETTE OPERAZIONI DI PULIZIA DEI TERRENI, DEI FRONTI STRADALI E DI CONTROLLO DELLE ALBERATURE PRIVATE OGNI VOLTA CHE LO STATO DI FATTO LO RENDA NECESSARIO.
- 8) DI PROVVEDERE ALLA PULIZIA DEI FOSSI E CUNETTE, DELLE CORTI E DEI GIARDINI DEGLI IMMOBILI.

AVVERTE

- Agli inadempienti saranno comminate le sanzioni amministrative, a seconda del caso, di seguito elencate:
 - da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi degli artt. 7 e 7-bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
 - da € 65,00 ad € 450,00 ai sensi dell'art.77 lettera gg) del Regolamento comunale di igiene urbana in violazione dell'art.50 comma 1°;
 - da € 55,00 ad € 400,00 ai sensi dell'art.77 lettera hh) del Regolamento comunale di igiene urbana in violazione dell'art.50 comma 2°;
 - da € 80,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art.77 lettera ii) del Regolamento comunale di igiene urbana in violazione dell'art.50 comma 4°;
 - da € 150,00 ad 500,00 ai sensi dell'art.13 comma 1° in violazione dell'art.3 del Regolamento comunale per la gestione e tutela delle essenze arboree;
- Nel caso si sviluppino incendi, anche a carattere doloso, a causa della presenza di folta vegetazione spontanea su terreni lasciati all'incuria e all'abbandono, si procederà a norma della legge 21 novembre 2000, n. 353 e s.m.i., dandone immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
- A seguito dell'avvenuta comminazione della sanzione amministrativa relativamente alla vegetazione che invade la sede stradale e dietro successiva comunicazione dell'accertamento d'inadempienza alla presente Ordinanza da parte della Polizia Locale, si procederà d'Ufficio al taglio e alla rimozione della vegetazione che invade la sede stradale, con spese rimesse a carico del proprietario dell'area/terreno o a chi ne dispone a qualsiasi titolo quale diritto reale o personale di godimento dell'immobile interessato dal provvedimento.
- Nel caso delle alberature soggette a pericolo incombente di schianto a terra, oltre alla sanzione pecuniaria sarà data immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria del danno causato.

DISPONE

- Che l'originale del presente atto venga inserito nella raccolta delle Ordinanze e pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Rocca di Papa;
 - Che sia data notizia alla cittadinanza mediante pubblica affissione.
 - Che copia del presente provvedimento venga notificato per gli adempimenti di competenza in merito al rispetto dello stesso, per l'accertamento della esatta applicazione ed ai fini sanzionatori degli eventuali inadempienti al Comando della Polizia Locale di Rocca di Papa – Via Leonida Montanari, 1 – 00040 Rocca di Papa (RM).
 - Il Comando di Polizia Locale, le forze di Polizia dello Stato ed i Guardiaparco dei Castelli Romani sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.
- Di inoltrare copia della presente a mezzo pec a:
- Regione Carabinieri Nucleo Forestale Lazio - Stazione di Marino – PEC: frm43070@pec.carabinieri.it - fm43057@pec.carabinieri.it;
 - Ente Parco Regionale dei Castelli Romani – Via C. Battisti n.5 - 00040 Rocca di Papa (Roma) – PEC: parconaturalecastelliromani@regione.lazio.legalmail.it
 - Locale Stazione dei Carabinieri – Via Rampa Ortagia n.15 - 00040 Rocca di Papa (Roma) – PEC: trm24481@pec.carabinieri.it
 - ASL RM H – Via Borgo Garibaldi, 12 – 00041 Albano Laziale (Roma) – PEC: servizio.protocollo@pec.aslromah.it

Rocca di Papa 04/05/2022



Il Responsabile del Settore LL.PP. - Ambiente
Ing. Giuseppe Bellignò

